

**CONVENZIONE TRA IL PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE ED I COMUNI DI MALNATE, BIZZARONE, SOLBIATE CON CAGNO, RODERO, VALMOREA E VEDANO OLONA PER LA GESTIONE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE VALLE DEL LANZA.**

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di marzo, presso la sede del Comune di Malnate in P.zza Vittorio Veneto n. 1 a Malnate (VA),

**TRA**

L'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, con sede legale in Castelnuovo Bozzente (CO) in Via Manzoni n.11, in seguito menzionato come Parco Pineta, rappresentato dal Presidente pro-tempore Mario Clerici, domiciliato per la carica presso la sede del Parco;

**E**

- Il Comune di BIZZARONE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Guido Bertocchi;
- Il Comune di MALNATE, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Irene Bellifemine;
- Il Comune di RODERO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giacomo Morelli;
- Il Comune di SOLBIATE CON CAGNO, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Federico Broggi;
- Il Comune di VALMOREA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lucio Marco Leonardo Tarzi;
- Il Comune di VEDANO OLONA, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Cristiano Citterio;

## **PREMESSO**

- Che le aree inserite all'interno del perimetro del "Parco della Valle del Lanza" sono state individuate mediante preventivo studio di fattibilità e approvate successivamente dai Comuni interessati con propria Deliberazione di Consiglio Comunale, nello specifico:
  - o Malnate                    Delib. n. 40 del 29/04/1999
  - o Cagno                     Delib. n. 17 del 30/04/1999
  - o Valmorea                 Delib. n. 20 del 30/04/1999
  - o Bizzarone                Delib. n. 17 del 07/05/1999
- Che a seguito di tali delibere si è addivenuti ad una proposta unitaria di perimetrazione, sulla quale gli organismi tecnici competenti della Regione Lombardia hanno espresso parere positivo con nota del 4/02/2000;
- Che l'istituzione formale del Parco è avvenuta a mezzo Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 30 aprile 2002- n. 7/8967, come da pubblicazione in B.U.R.L. Anno XXXII n°170 del 16 luglio 2002, con il riconoscimento del perimetro comprendente i territori dei Comuni di Malnate, Cagno, Valmorea;
- Che con Delibera di Giunta Provinciale di Varese n. 27774/2011 veniva riconosciuto e ricompreso nel Plis Valle del Lanza anche il territorio appartenente al Comune di Bizzarone;
- Che il Comune di Rodero con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 28/03/2012 ha approvato l'adesione alla convenzione di gestione del PLIS Valle del Lanza;
- Che con successive Delibere di Giunta Provinciale di Como e Varese veniva riconosciuto e ricompreso nel Plis Valle del Lanza anche il territorio appartenente al Comune di Rodero oltre un ampliamento dei confini in Comune di Malnate;
- Che il Comune di Veduggio il Moro con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 06/10/2016 ha approvato l'adesione alla Convenzione di gestione del PLIS Valle del Lanza;
- Che a partire dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Comune di Solbiate Olona, in provincia di Como, mediante la fusione dei Comuni contigui di Cagno e di Solbiate, così come sancito dalla Legge Regionale 6 dicembre 2018 n.21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.50, supplemento del 10 dicembre 2018;

- Che con Delibera di Giunta Regionale n. X/4364 del 20 novembre 2015, modificata dalla D.g.r. 11 luglio 2016 - n. X/5396, veniva istituito, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 86/1983 e ss.mm.ii. il Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno», nei Comuni di Malnate (VA) e Cagno (CO), la cui gestione è affidata all'Ente Gestore del Parco Locale d'Interesse Sovracomunale della «Valle del Lanza»;
- Da parte di ogni singolo Comune sono state approvate nello strumento urbanistico generale le varianti urbanistiche di recepimento attraverso la puntuale perimetrazione e regolamentazione delle aree destinate a costituire il Parco;
- Il PLIS opera secondo modalità di gestione attraverso le più ampie forme di collaborazione e partecipazione in sinergia con Enti, Associazioni e privati, già operanti con iniziative sul territorio, agricoltori, e altri, anche attraverso specifiche convenzioni, regolamenti o accordi per: favorire il pubblico utilizzo delle aree attrezzate e dei sentieri, promuovere la fruizione delle eccellenze naturalistiche, ambientali e storiche all'interno del Parco, nonché contrastare l'abbandono dei rifiuti e limitare il transito dei mezzi motorizzati, per la tutela e la conservazione della biodiversità esistente;
- Gli Enti succitati hanno provveduto, nelle more delle procedure di riconoscimento del Parco "Valle del Lanza", tra l'altro alla costituzione formale dell'Ente gestore ritenendo altresì utile, opportuno e rilevante, attraverso il convenzionamento, agire in sinergia e solidariamente per migliorare la tutela del territorio non ancora antropizzato e già individuato nelle perimetrazioni, mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e che preveda:
  - a) la conservazione degli ambienti naturali esistenti con particolare attenzione alle zone umide significative;
  - b) il recupero delle aree degradate o abbandonate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
  - c) la salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, nella massima armonia con la tutela dell'ambiente;
  - d) la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive che siano rispettose con l'ambiente protetto;
  - e) l'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto e insediamenti;

- f) il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati;
- g) forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare le varie modalità di utilizzo e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi;
- h) la vigilanza e controllo attraverso la polizia locale ed il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, di cui alla L.R. 28.02.2005 così come modificata e integrata dalla L.r. 6 maggio 2008, n. 14 e s.m.i..

### **CONSIDERATO CHE**

- Regione Lombardia, con L.r. n. 28 del 17 novembre 2016 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione del sistema delle aree protette regionali, che comprende anche i PLIS, incentivando i processi di aggregazione e/o convenzionamento;
- il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il PLIS Valle del Lanza hanno già partecipato e partecipano attualmente a diverse iniziative di Coordinamento e progetti co-finanziati, in collaborazione anche con altre realtà territoriali appartenenti all' ambito territoriale omogeneo dell' Insubria-Valle Olona;
- ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione e della razionalizzazione della spesa, si intende promuovere l'esercizio in forma convenzionata delle funzioni amministrative, gestionali e tecniche;
- che le finalità che si intendono perseguire sono:
  - favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio;
  - consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici del territorio, incrementando gli standard di tutela ambientale;
  - incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
  - contribuire alla realizzazione di connessioni ecologiche tra le aree regionali protette e le altre forme di tutela presenti sul territorio, nonché promuovere il completamento della rete ecologica regionale;

## **PRESO ATTO CHE**

il testo della presente Convenzione è stato approvato dal:

- Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 21 del 27/03/2020, previo parere della Comunità del Parco;
- Comune di Malnate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 30/10/2019;
- Comune di Bizzarone con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 05/12/2019;
- Comune di Rodero con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/11/2019;
- Comune di Solbiate con Cagno con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26/11/2019;
- Comune di Valmorea con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/10/2019;
- Comune di Vedano Olona con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31/10/2019;

## **TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Natura della Convenzione e validità delle premesse.**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Al fine di svolgere in modo coordinato quanto previsto al successivo art. 2 i Comuni aderenti al Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Valle del Lanza (di seguito PLIS VALLE DEL LANZA) determinano di affidare, garantendo la più ampia partecipazione collegiale, ai sensi dell'art.5 c. 3 della L.r. 26/2016 e ss.mm.ii., tutte le funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS al Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (di seguito Parco Pineta) che viene così individuato quale Ente gestore del PLIS in base ai contenuti della stessa Convenzione.

La sede legale del PLIS VALLE DEL LANZA viene individuata presso la sede dell' Ente gestore.

Gli stessi Comuni, determinano di affidare potere di legale rappresentanza al Comune di Malnate, individuandolo come Comune capo Convenzione e strumento di raccordo tra il Comitato di Coordinamento e l' Ente gestore.

Si conviene che eventuali variazioni in ordine all'individuazione del Comune Capo Convezione, potranno essere adottate dal Comitato di Coordinamento con maggioranza assoluta dei due terzi dei membri dello stesso.

Al Parco Pineta in qualità di Ente gestore spetta la gestione e l'emanazione di ogni atto necessario all'attuazione delle politiche territoriali omogenee interessanti il PLIS VALLE DEL LANZA e dei progetti specifici relativi al territorio in esso ricompreso, nonché l'attuazione di quanto Deliberato dal Comitato di Coordinamento.

I Comuni aderenti si impegnano a concorrere al buon andamento della gestione del PLIS VALLE DEL LANZA da parte del Parco Pineta, attraverso politiche sistemiche e coordinate, con azioni orientate al perseguimento delle finalità di salvaguardia e tutela di cui in premessa.

In attuazione del sopra richiamato affidamento, ai Comuni aderenti al PLIS VALLE DEL LANZA è riconosciuto il potere d'indirizzo e controllo sugli atti di pianificazione e programmazione dello stesso PLIS.

Gli indirizzi devono essere conformi alle disposizioni di legge nonché coerenti e congruenti con l'esigenza di una corretta gestione del PLIS VALLE DEL LANZA.

L'Ente gestore, per la definizione degli atti di cui sopra, si avvarrà di personale interno ed esterno appositamente incaricato, di mezzi e strutture i cui costi saranno ripartiti secondo le quote stabilite sulla base del successivo art. 6.

## **Art. 2 Scopi, finalità e funzioni.**

La presente Convenzione ha per scopo la disciplina della gestione dell'Area Protetta denominata Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle del Lanza, come riconosciuto da Provincia di Varese e di Como, e più in particolare:

- a) La conservazione degli ambienti naturali esistenti, con particolare attenzione alle zone umide significative;
- b) Il recupero delle aree abbandonate o degradate al fine di ricostituire la continuità dell'ambiente naturale tramite interventi di rinaturalizzazione;
- c) La salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica, sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;

- d) La fruizione sociale del territorio, la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale ed annesse attività sportive che siano rispettose dell'ambiente protetto;
- e) L'integrazione fruitiva e funzionale fra ambiente protetto ed insediamenti;
- f) Il raccordo tra le diverse aree protette con corridoi verdi e percorsi dedicati;
- g) Le forme di collaborazione e partecipazione di Enti, Associazioni e Privati, atte a concertare le varie modalità di utilizzo e valorizzazione, attraverso convenzionamenti o accordi;
- h) La gestione dei beni e dei servizi degli Enti Stipulanti e di altri soggetti in materia di tutela ambientale, previo specifici atti di intesa;
- i) Il convenzionamento con Privati, Enti, Associazioni già operanti sul territorio, agricoltori, quale forma di collaborazione e partecipazione atta a favorire la fruizione pubblica delle aree attrezzate;
- j) Il recupero degli antichi sentieri quale valorizzazione ecocompatibile di percorsi naturalistici ed ambientali inseriti in una dinamica fruizione del tempo libero rispettoso delle matrici paesistiche e storiche dell'Area;
- k) La vigilanza e il controllo sul territorio secondo quanto disciplinato dal Regolamento attuativo da approvarsi a seguito della sottoscrizione della Convenzione;
- l) La salvaguardia della flora e della fauna autoctona, degli aspetti faunistici e conservazionistici, nonché la sensibilizzazione delle autorità competenti in materia di censimento e contenimento delle specie invasive;

### **Art. 3 Comune Capo Convenzione.**

Il Comune Capo Convenzione in nome e per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente atto e per quanto determinato dal Comitato di Coordinamento:

- 1) convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento su propria iniziativa o su richiesta di membri che rappresentino la metà delle quote di partecipazione alla Convenzione;
- 2) trasmette all'Ente gestore le determinazioni e gli indirizzi formulati dal Comitato di Coordinamento;
- 3) svolge le funzioni di legale rappresentante del PLIS ove non demandate all'Ente gestore;

#### **Art. 4 Comitato di Coordinamento.**

Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni convenzionati.

E' competenza del Comitato di Coordinamento:

- 1) determinare gli indirizzi generali dell'attività per il conseguimento degli obiettivi del PLIS;
- 2) approvare il Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) con valenza triennale, in cui vengono indicati:
  - le modalità di gestione ordinaria dei servizi;
  - la priorità ed il luogo degli interventi di manutenzione ordinaria;
  - la priorità ed il luogo di nuovi interventi, anche strutturali;
  - il quadro economico delle spese con il relativo piano di riparto delle quote di partecipazione;
  - le modalità di gestione del patrimonio del PLIS;
- 3) approvare eventuali modifiche del PPI compreso il relativo quadro economico annuale, entro il mese di ottobre dell' anno precedente a quello di riferimento. Nelle more il Parco procederà a recepire eventuali modifiche con la prima variazione di bilancio.
- 4) favorire il coinvolgimento delle realtà associative presenti sul territorio per iniziative naturalistiche, ricreative, sportive, culturali ed ambientali;
- 5) coordinare e vigilare sull'attività dell' Ente gestore;

Tale comitato si riunisce di norma ogni tre mesi o secondo necessità.

E' validamente costituito con l'intervento di componenti rappresentanti almeno i 2/3 del totale delle quote di partecipazione alla Convenzione così come risultante alla tabella 1 del citato allegato "A".

Le Deliberazioni del Comitato di Coordinamento si intendono valide quando ottenute col voto favorevole di almeno il 51% delle quote di partecipazione assegnate ai Comuni così come risultante alla tabella 1 del citato allegato "A".

Ciascun Comune sottoscrittore, tramite il Sindaco, e comunque tramite i Consiglieri Comunali dei rispettivi Comuni, ha facoltà di rivolgere al presidente del Parco Pineta interpellanze e proposte sull'attività convenzionale.

La risposta scritta all'interpellanza è fornita dal Presidente entro 60 giorni.



Ciascun Comune sottoscrittore può chiedere che il Presidente del Parco Pineta partecipi a sedute degli organi collegiali o ad assemblee pubbliche in cui si trattino temi di competenza convenzionale.

Il Presidente può farsi assistere o sostituire da un incaricato.

#### **Art. 5 Ente gestore.**

I Comuni aderenti al PLIS VALLE DEL LANZA demandano all' Ente gestore individuato nel Parco Pineta, la competenza su:

- l'attuazione del PPI compreso la ricerca di finanziamenti, la gestione e l'organizzazione delle attività di educazione ambientale;
- la gestione dei beni e dei servizi in proprietà o in uso al PLIS, alla manutenzione e l'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco;
- la gestione economico-finanziaria del bilancio del PLIS e la conseguente redazione di una relazione annuale a consuntivo;
- la gestione dei rapporti e l'espressione dei pareri di competenza nei confronti della Regione, della Provincia e degli Enti locali, sentito il Comune Capo Convenzione o il Comitato di Coordinamento;
- la promozione e il Coordinamento di attività in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, aziende agricole e forestali, etc.);
- il mantenimento di una costante relazione con gli uffici comunali dei Comuni aderenti al PLIS VALLE DEL LANZA;

L' Ente gestore ai sensi dell' art. 3 c.10 della L.r. 26/2016 e ss.mm.ii svolge le funzioni di gestione del Monumento Naturale «Sistema naturalistico delle cave di Molera di Malnate e Cagno», nei Comuni di Malnate (VA) e Cagno (CO), istituito con Delibera di Giunta Regionale n. X/4364 del 20 novembre 2015, modificata dalla D.g.r. 11 luglio 2016 - n. X/5396, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 86/1983 e ss.mm.ii., il la cui gestione era precedentemente affidata al Parco Locale d'Interesse Sovracomunale Valle del Lanza.

L' Ente gestore svolge le funzioni legate al Servizio di Vigilanza Ecologica volontaria come descritte all' art. 4 della L.r. 9 del 28 febbraio 2005, così come modificata e integrata dalla L.r. 6 maggio 2008, n. 14 e s.m.i., dando atto che il Responsabile del Servizio è il Direttore del Parco.

L'Ente gestore informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

L'ente gestore ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compreso i trasferimenti.

Il Parco Pineta può promuovere di propria iniziativa o a richiesta di Enti interessati, tutte le forme ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull'attività e sugli scopi del PLIS VALLE DEL LANZA, sia mediante incontri che mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche rivolte alle popolazioni dei Comuni non sottoscrittori della Convenzione ma comunque interessati alla fruizione del PLIS.

L'Ente gestore esercita inoltre le funzioni ed i servizi attinenti alle finalità sopraelencate che gli siano attribuiti da atti normativi della Regione o dello Stato.

L'Ente gestore è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative avvalendosi di tutte le norme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati nella salvaguardia e delle finalità pubbliche del Parco.

#### **Art. 6 Rapporti finanziari.**

Per far fronte agli oneri di gestione del PLIS VALLE DEL LANZA derivanti dalla presente Convenzione, i Comuni aderenti corrisponderanno al Parco Pineta un contributo annuale secondo il riparto indicato nell'allegato "A" alla tabella 1, così determinato:

50% in base al numero degli abitanti riferiti al 31.12 dell'anno precedente;

50% in base alla superficie territoriale perimetrata nell'ambito PLIS VALLE DEL LANZA;

L'ammontare globale delle spese sarà determinato preventivamente all'interno del PPI dal Comitato di Coordinamento.

Il Parco Pineta, nel predisporre le previsioni di bilancio, ha l'obbligo del pareggio finanziario da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese, compresi i trasferimenti.

In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio e nei limiti delle entrate giuridicamente accertate.

I Comuni sottoscrittori provvedono a stanziare nei propri bilanci annuali e pluriennali e ad impegnare annualmente, per quanto di rispettiva competenza, i fondi necessari per il finanziamento delle quote di compartecipazione agli oneri gestionali del PLIS VALLE DEL

LANZA, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.

Ulteriori impegni rispetto agli stanziamenti iniziali, devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese, in modo da garantire il mantenimento del pareggio finanziario.

I Comuni sottoscrittori si obbligano, al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come previsto nel PPI entro il 31 marzo di ciascun anno, sia per le quote di compartecipazione a valere sugli oneri di gestione corrente sia di parte investimenti.

Il Parco Pineta si impegna a destinare al finanziamento dell'attività gestionale del PLIS VALLE DEL LANZA tutti i contributi a tal fine ottenuti dalla Regione, dai Comuni e da altri soggetti sia pubblici che privati.

In seno al bilancio del Parco Pineta verranno appostati specifici capitoli d'entrata e di spesa finalizzati alla gestione del PLIS VALLE DEL LANZA.

Regione Lombardi, Provincia di Varese e Provincia di Como possono partecipare alle spese di gestione del Parco Valle del Lanza trasferendo i loro contributi interamente all'Ente gestore. Lo stesso, d'intesa con gli altri Comuni, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici.

I Comuni sottoscrittori possono mettere a disposizione altresì spazi o locali per le attività del PLIS.

#### **Art. 7 Risultato di esercizio.**

Il Parco predispose in occasione del proprio bilancio consuntivo una relazione dell'attività svolta per il PLIS VALLE DEL LANZA che illustra anche le spese sostenute, da sottoporre al Comitato di Coordinamento.

Le risultanze di esercizio relative alla gestione del Parco saranno destinate al finanziamento di nuovi investimenti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato dal conto consuntivo del Parco, dovrà essere ripianato entro il 30 settembre, ricorrendo ad apposita modifica del PPI, con utilizzazione in primo luogo dei mezzi già previsti in bilancio.

In mancanza, gli enti stipulanti, su specifica richiesta del Ente gestore provvedono con appositi stanziamenti sui propri bilanci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

## **Art. 8 Durata, modifiche, estensione e rescissione.**

La presente Convenzione ha durata di anni dieci decorrenti dalla stipula e potrà essere prorogata o trasformata, su Deliberazione conforme dei rispettivi Consigli Comunali.

Potrà cessare o modificarsi nei casi e nei modi previsti dalla Legge, oppure dalla Convenzione o a seguito di trasformazione in altra forma di gestione.

La presente Convenzione potrà essere estesa ad altri Comuni confinanti, su iniziativa del Comitato di Coordinamento, a seguito dell' approvazione mediante delibere dei singoli consigli comunali del nuovo perimetro e della nuova Convenzione modificata, il tutto finalizzato al riconoscimento previsto dalla legge.

In caso di scioglimento della Convenzione, eventuali beni mobili acquistati con specifiche finalità legate al PLIS, nonché le partite attive e passive, saranno ripartiti fra i Comuni aderenti secondo le quote di partecipazione.

Potrà essere dichiarata dal Comitato di Coordinamento del PLIS VALLE DEL LANZA la decadenza di uno dei sottoscrittori dalla presente Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinario svolgimento delle attività, senza che la stessa Convenzione perda di validità.

L'eventuale recesso di uno o più Comuni, opererà trascorso un anno dalla trasmissione della Deliberazione consiliare all'Ente gestore.

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di recedere dall'adesione alla presente Convenzione al 31 dicembre di ogni singolo anno, dandone formale Comunicazione entro il 31 luglio del medesimo anno.

Le spese impegnate negli esercizi finanziari precedenti e le spese preventivate nell'esercizio finanziario in cui decorre il recesso dalla Convenzione, saranno comunque imputate, per le quote di spettanza, al Comune che eserciti il diritto di recesso.

Il recesso del Parco Pineta non determina lo scioglimento della Convenzione tra Comuni né la cessazione dell'esistenza del PLIS VALLE DEL LANZA.

Letto, confermato e sottoscritto:

Malnate, lì 30 marzo 2020

***Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.***

Il Presidente del Parco regionale  
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate  
Mario Clerici

Il Sindaco del Comune di Bizzarone  
Guido Bertocchi

Il Sindaco del Comune di Malnate  
Irene Bellifemine

Il Sindaco del Comune di Rodero  
Giacomo Morelli

Il Sindaco del Comune di Solbiate con Cagno  
Federico Broggi

Il Sindaco del Comune di Valmorea  
Lucio Marco Leonardo Tarzi

Il Sindaco del Comune di Vedano Olona  
Cristiano Citterio

**ALLEGATO A****TABELLA 1****QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE DEI COMUNI**

Comune	Tabella "1" 50%		Tabella "2" 50%		Totale	Arrotond.
	Abitanti	Millesimi	HA a Parco	Millesimi	Millesimi	%
<b>BIZZARONE</b>	1654	47,963	124	116,871	82,417	<b>8,24</b>
<b>SOLBIATE CON CAGNO</b>	4658	135,073	190	179,076	157,075	<b>15,71</b>
<b>MALNATE</b>	16730	485,138	355	334,590	409,864	<b>40,99</b>
<b>RODERO</b>	1333	38,654	195	183,789	111,222	<b>11,12</b>
<b>VALMOREA</b>	2683	77,802	111	104,618	91,210	<b>9,12</b>
<b>VEDANO OLONA</b>	7427	215,369	86	81,056	148,212	<b>14,82</b>
	<b>34485</b>	<b>1.000,000</b>	<b>1061,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>100</b>